

**Comune di Casalbeltrame**  
**Provincia di Novara**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2022 - 2024**

**(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

# **SOMMARIO**

- 1. PREMESSE**
- 2. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO**
- 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- 4. COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- 5. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- 6. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- 7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- 8. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- 9. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

## 1. Premesse

Il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Successivamente il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.

Detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura in:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Bilancio di Previsione;

L'articolo 170, comma 6, del TUEL \_ D.LGS. n. 267/2000 \_ recita quanto segue:

*6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

Con Decreto Ministeriale del 18.05.2018 sono state apportate modifiche al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.LGS. n. 118/2011.

E' stato introdotto il nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio che dispone quanto segue:

*"Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti."*

L'ordinario termine di presentazione del DUP al Consiglio Comunale è fissato dall'art. 170 c.1. del D.Lgs. 267/2000 al 31 luglio di ogni anno

### D.U.P. SEMPLIFICATO

Il Comune rilevando al 31.12.2021 popolazione inferiore a 2.000 abitanti ha proceduto per la redazione del DUP 2022/2024 in forma ulteriormente semplificata come da disposizioni contenute nel nuovo paragrafo 8.4.1 al principio contabile 8.4.

## **STRUTTURA DEL DOCUMENTO**

Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni”.

Il presente documento, anche se semplificato, unisce in se la capacità di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare gli obiettivi alle reali risorse disponibili. Questo cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.

Non è facile delineare una strategia di medio periodo in un momento in cui il contesto della finanza locale è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema.

Anche in tale situazione, la struttura e il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la volontà dell'Amministrazione di fornire informazioni chiare, evidenti, e, per quanto possibile, di facile comprensione.

Si ricorda che quanto riportato nel DUP non ha comunque valore autorizzatorio, ma riveste solo carattere di indicazione strategica e/o operativa .-

## **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

Questa sezione aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente. La scelta degli obiettivi è affiancata da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo e valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, economia).

### **Obiettivi e vincoli individuati dal governo.**

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale e regionale.

L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del Governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al Parlamento e non ancora tradotti in legge.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra dell'Ente locale.

Allo stesso tempo, per quanto disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello Stato.

### **Valutazione socio-economica del territorio.**

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale.

Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale.

## **OBIETTIVI DEL GOVERNO LOCALE**

Le linee programmatiche sono state approvate con deliberazione consiliare n. 22 del 13.06.2019 all'atto di insediamento della nuova Amministrazione comunale a seguito delle Elezioni Amministrative.

Il periodo di mandato del Sindaco pertanto terminerà nel 2024 e la predisposizione e gestione del bilancio di previsione 2022-2024 coincide con l'orizzonte temporale di riferimento.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, la programmazione e la gestione dell'Ente dovranno conformarsi agli indirizzi generali esposti nella forma definitivamente approvata dal Consiglio Comunale del presente documento .

## **2. Spese programmate ed entrate previste per il loro finanziamento**

### **Spesa corrente**

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo primario dell'Amministrazione consiste nel mantenimento del livello di servizi esistente.

Le relative spese troveranno copertura mediante l'utilizzo delle consuete entrate correnti.

### **Spese di investimento**

Si rimanda alla lettura della sezione "Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento".

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Non si prevede l'accensione di nuovi mutui nel corso del periodo 2022/2024.

### **Rispetto Equilibri di Bilancio**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente garantisce gli equilibri di bilancio, ivi compreso un adeguato accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità come previsto dalla vigente normativa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere l'equilibrio tra Entrate e Uscite senza ricorrere ad anticipazioni di cassa.

## **Obiettivi strategici dell'ente**

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, “sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono riferiti all’Ente.

Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento”.

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, “sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, è sviluppato sulla scorta delle azioni di programma presentate e dei fabbisogni emergenti di bilancio.

In base alla codifica di bilancio “armonizzata” con quella statale, le “missioni” costituiscono il nuovo perimetro dell’attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, sarà declinata in linee strategiche in sede di aggiornamento al DUP in sede di approvazione del Bilancio e verranno desunte dalle linee programmatiche di mandato, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l’afferenza ai vari settori dell’Ente.

### **Obiettivi del gruppo di amministrazione pubblica (G.A.P.)**

Il Comune di Casalbeltrame ha solo partecipazioni in società e/o Enti strumentali al di sotto del 5%, pertanto non ha possibilità di definire indirizzi ed obiettivi strategici. Per quanto riguarda le società alle quali ha affidato servizi pubblici, monitorerà attentamente la corretta e efficiente gestione degli stessi.

Per le medesime ragioni il Consiglio Comunale provvederà ad avvalersi della facoltà concessa agli Enti inferiore ai 5.000 abitanti di non redigere il bilancio consolidato , previsto dall’art.233 bis del TUEL come modificato dal comma 831 dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 30.12.201

### **3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate**

Per il triennio 2022/2024 si prevede di gestire i servizi rivolti all'utenza secondo la seguente articolazione

#### **Gestione diretta (in economia o in appalto)**

- Illuminazione votiva
- Peso pubblico
- Mensa scuola dell'infanzia

#### **Gestione mediante affidamento a organismi partecipati**

<b>Servizio</b>	<b>Organismo</b>
Raccolta rifiuti	Consorzio di Area Vasta Bacino Bass Novarese
Servizio idrico	Acqua Novara VCO Spa
Servizio socio-assistenziale	Consorzio CISA Ovest Ticino

#### **Altre forme di gestione**

<b>Servizio</b>	<b>Forma di gestione</b>
Trasporto scolastico	Convenzione Comune di Vicolungo -Recetto

### **Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti**

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

## 4. Politica tributaria e tariffaria

### Entrate tributarie

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Le principali entrate tributarie sono costituite da:

- IMU, come da ultimo disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°19 in data 08/10/2020
- TARI, come da ultimo disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 in data 08/10/2020

Per quanto concerne l'IMU si ricorda che la legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 738 dell'art. 1, ha abolito la IUC a decorrere dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disciplinando ai seguenti commi l'IMU ed attuando così, di fatto, l'unificazione di IMU e TASI mediante assorbimento della seconda nella prima.

Per quanto concerne la TARI si precisa che partire dal 2022 saranno applicabili le nuove regole per la costruzione del piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, disciplinate dalla deliberazione Arera n. 363/2021 (Mtr 2).

Il Pef costruito con le nuove regole dovrà abbracciare le annualità 2022-2025. Pertanto, sin da subito, dovranno evidenziarsi i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, vale a dire del costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente. Quindi, il documento riporterà il costo efficiente 2022, sulla base dei dati dell'anno 2020 consuntivi, e quello efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021 o del preconsuntivo del medesimo, ovvero, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per le spese di investimento dell'anno 2023 si dovranno prendere i dati finali o preconsuntivo 2021 ovvero dell'ultimo bilancio disponibile, mentre per gli anni 2024 e 2025 si aggiorneranno i dati assumendo come completati gli interventi di investimento programmati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. In sede di aggiornamento del documento si provvederà a riallineare le previsioni con le risultanze delle fonti contabili obbligatorie del secondo anno precedente.

La definizione delle entrate tariffarie massime del nuovo metodo, da coprire con la Tari e con le altre fonti di entrata destinabili alla copertura del Pef (ad esempio contributo scuole statali, recupero evasione tributaria, altre contribuzioni specifiche), include alcune componenti nuove, assenti negli anni precedenti.

La prima è la componente Co(116), sia di parte fissa che di parte variabile. Si tratta di una componente previsionale e non storica, che ha la funzione di includere nel Pef le modifiche dei costi del servizio dovute alle variazioni introdotte dalla nuova classificazione dei rifiuti contenuta nel Dlgs 116/2020. In particolare, si tratta di quelle dovute agli incrementi o alle riduzioni delle quantità di rifiuti o alle maggiori/minori attività dovute all'ampliamento o alla restrizione della quantità di rifiuti oggi definiti urbani. Ad esempio, si pensi a quelle attività economiche i cui rifiuti erano in precedenza speciali perché eccedenti i limiti quantitativi di assimilazione, divenuti oggi urbani e quindi rientranti nel servizio pubblico, ovvero alle attività industriali, i cui rifiuti prodotti nei reparti di lavorazione sono divenuti per legge speciali, laddove prima invece potevano essere assimilati agli urbani.

In questa voce rientrano anche i minori costi derivanti dalla uscita delle imprese dal servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani dalle stesse prodotti, in quanto avviati al recupero in forma autonoma (articolo 238, comma 12, Dlgs 152/2006). La quantificazione di questi costi per l'anno 2022 può già essere effettuata, considerando che le imprese che intendono abbandonare il servizio pubblico dal 2022 erano tenute necessariamente a presentare l'apposita comunicazione entro il 31 maggio scorso (articolo 30, comma 5, DI 41/2021). La voce includerà anche i maggiori costi che si presenteranno in futuro in seguito al reingresso nel servizio pubblico delle imprese in precedenza uscite (tenute a comunicare l'eventuale rientro entro il 30 giugno del prossimo anno, con effetto dal 2023). In questa voce potrà eventualmente includersi una capacità di riserva, in termini di costi, per considerare l'eventuale reingresso anticipato che il Comune e il gestore vorranno eventualmente consentire.

Altra componente è la voce Cq, sempre di natura previsionale, volta a includere i costi che il gestore dovrà sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Arera, sempre che i livelli qualità del servizio non siano già adeguati. In proposito si evidenzia che l'autorità ha pubblicato il documento di consultazione n. 422/2021. I nuovi standard entreranno in vigore nel 2023.

Da rilevare che la presenza di queste voci di costo, accanto ai confermati Coi, può determinare l'incremento del tetto massimo di crescita delle entrate tariffarie, il quale resta legato al tasso di inflazione programmato, al netto del recupero della produttività, nella misura massima comunque del 4% (per la qualità) e del 3% (per le altre componenti).

Nella formula di calcolo delle entrate tariffarie di riferimento vengono incluse le componenti a conguaglio (Rc), che mutano rispetto ai Pef 2020 e 2021.

A decorrere dal 2022, la voce delle componenti a conguaglio potrà includere:

- La quota dei costi efficienti ammissibili ai sensi del Mtr-2, ma esclusi dalle entrate tariffarie in quanto eccedenti la misura massima di crescita delle entrate, recuperabili negli anni successivi, fino al 2025 ed eventualmente anche oltre, sempre nel rispetto del limite di crescita di ogni anno. Ciò vuol dire, ad esempio, che se i costi efficienti ammissibili 2022 del gestore sono pari a 110, mentre le entrate tariffarie massime sono pari a 100, la differenza di 10 potrebbe essere inserita nelle componenti a conguaglio 2023-2024-2025, laddove comunque ci sia margine nei rispettivi anni

rispetto al tasso massimo annuale di crescita. Eventualmente si possono differire questi costi anche oltre il 2025. Si tratta in sostanza di costi che il gestore, sulla base storica, avrebbe diritto a farsi riconoscere, ma che per effetto del tasso di crescita (Cap) non entrano in tariffa nell'anno di riferimento. Costi che con il vecchio metodo erano invece irrimediabilmente perduti (salvo intervento dell'Egato).

- Le quote annuali delle componenti a conguaglio 2020 e 2021 . Tra queste quote possono essere comprese le eventuali quote di recupero decise dall'Autorità. Si pensi al caso di un Pef approvato con rettifiche dall'Arera, con contestuale previsione del documento di approvazione del recupero di differenze di costo negli anni successivi.
- Lo scostamento tra il dato effettivo e il dato previsionale inserito nel Pef 2020 (nel Pef 2022) e nel Pef 2021 (nel Pef 2023), relativo alla componente Cos, vale a dire l'aumento delle entrate tariffarie massime dovuto al finanziamento tramite il Pef del costo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche in situazione di difficoltà socio-economica.
- Il medesimo scostamento di cui sopra riferito alla voce Cov degli anni 2020 e 2021 (maggiori o minori costi dovuti al Covid).
- Negli anni 2024 e 2025 saranno altresì presenti i conguagli tra i costi effettivi e quelli previsionali delle componenti Cq e Coi, inserite nei Pef 2022 e 2023.
- Il conguaglio delle tariffe di accesso agli impianti (2024 e 2025).

Inoltre, nella componente a conguaglio potrà inserirsi lo scostamento tra le entrate tariffarie fisse e variabili approvate per l'anno a-2 e quanto effettivamente fatturato per il medesimo anno. Si tratta di una componente molto importante, che permette di riassorbire delle fisiologiche differenze tra il gettito tariffario massimo risultante dal Pef, sulla base del quale sono calcolate le tariffe della Tari/Taric, e quanto effettivamente compreso negli avvisi di pagamento inviati agli utenti (o nelle fatture). Differenza fisiologicamente presente a causa della variabilità delle utenze tra il momento del calcolo delle tariffe e quello dell'invio degli avvisi di pagamento – nuove iscrizioni, cessazioni, eccetera - e al differente andamento tra le quantità di rifiuti stimati e quelli effettivamente conferiti (per quegli enti che determinano la quota variabile sulla base dei rifiuti conferiti, misurati secondo le modalità del Dm 20 aprile 2017).

L'Amministrazione sta procedendo ad elaborare il Pef che sarà oggetto di validazione dal Consorzio di area Vasta Rifiuti, procedendo temporaneamente alla conferma dei tributi IMU e TARI come delineati nei sopra citati Regolamenti, fatte salve le eventuali modifiche richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e degli adeguamenti richiesti dal Pef.

Le ulteriori entrate tributarie dell'Ente sono attualmente costituite da:

- Addizionale Comunale all'IRPEF
- Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che, a decorrere dal 2021, ha sostituito “la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza

Non si prevede, nel corso del triennio 2022/2024, l'istituzione di alcun nuovo tributo.

In materia di aliquote, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni l'Ente si propone di:

- mantenere invariate le aliquote relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF
- mantenere invariate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- mantenere invariate le aliquote e detrazioni IMU definitivamente vigenti per l'anno 2021
- riservarsi la facoltà di variare le aliquote TARI a seguito di approvazione di specifico piano finanziario per l'anno 2022 da redigersi secondo le indicazioni ARERA, che dovrà prevedere la copertura integrale dei costi.
- in materia di agevolazioni ed esenzioni, l'Ente intende confermare gli strumenti vigenti.

L'Amministrazione intende altresì proseguire nell'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti:

- diritti di segreteria in materia urbanistica
- diritti di segreteria per rilascio di certificati e carte d'identità
- diritti di sepoltura

L'Ente si propone di mantenere invariata la misura dei diritti richiesti.

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di proventi tariffari o di canoni sono le seguenti:

- Peso pubblico
- Illuminazione votiva
- Concessioni cimiteriali

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe ed i canoni applicati.

Alle entrate succitate, si sommano le seguenti principali **entrate extratributarie**:

- Canoni di locazione immobili

Per quanto concerne i **proventi da sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada** ed alla relativa destinazione l' Ente si riserva di provvedere alla quantificazione del potenziale introito nonché a disciplinare l'utilizzo del medesimo contestualmente alla predisposizione degli schemi di bilancio per il triennio 2022/2024.

## 5. Organizzazione dell'Ente e del suo personale

L'Ente a seguito dell'assunzione del responsabile finanziario sarà articolato nei seguenti settori/servizi, che alla data odierna dispongono delle seguenti unità di personale in servizio:

Settore/Servizio	Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
DEMOGRAFICO/ AMMINISTRATIVO	Cat. D	1	1	0
Vigile	Cat. C	1	1	0
Ragioneria	Cat. D*	1	1*	
	TOTALE	3	3	0

\* In fase di assunzione

Si dà atto che, al momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 30.03.2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12.11.2011, n. 183, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Comune e che tale situazione è altamente probabile che si mantenga per l'intera durata del triennio 2022/2024.

Per il prossimo triennio non si prevedono al momento modifiche all'articolazione sopra riportata.

## **6. Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento**

Relativamente alla Programmazione delle opere pubbliche di importo superiore ad € 100.000,00 vengono in parte confermati gli interventi già inseriti nella prima stesura del DUP 2022/2024, rideterminandone l'importo, modificandone alcuni dettagli tecnici, e riprogrammandone la tempistica. Ad esse vengono aggiunti nuovi interventi. In particolare la programmazione prevede la realizzazione di nuovi investimenti di importo superiore ad euro 100.000,00 che saranno inseriti nell'ambito del Piano triennale delle Opere Pubbliche finanziato con parte dei proventi della alienazione di beni immobili (Casa di Riposo e unità abitative), con i fondi Ministero Interno Legge 145/2018 art.1 c.139 , con fondi PNRR rigenerazione urbana.

La restante quota delle alienazioni sarà utilizzata per la riduzione della quota dei mutui a carico dell'Ente:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Intervento di messa in sicurezza aree interne al cimitero<br>( da prevedersi anno 2022)                                     | €200.000,00 |
| 2. Riqualificazione urbana salone polivalente<br>( da prevedersi anno 2022)  | €260.000,00 |
| 3. Intervento di riqualificazione edifici comunali (sede Municipale)<br>( da prevedersi anno 2023)                             | €250.000,00 |
| 4. Intervento di completamento e sistemazione cimiteriale<br>Costruzione Loculi e urne cinerarie<br>( da prevedersi anno 2023) | €240.000,00 |
| 5. Intervento di completamento camminamenti stradali<br>( da prevedere anno 2023)  | €200.000,00 |
| 6. Intervento straordinario viabilità<br>( da prevedersi anno 2024)  | €150.000,00 |

### **Investimenti di importo inferiore ad euro 100.000,00**

Nel corso del triennio 2022/2024 si prevede la realizzazione dei seguenti investimenti aventi importo dei lavori inferiore ad euro 100.000:

#### **esercizio 2022:**

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
------------	---------	------------------------

VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	50.000,00	Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b)
MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	84.168,33	Contributo ministeriale Legge 28/06/2019 n. 58 – legge 13/10/2020 n. 126

esercizio 2023:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale	50.000,00	Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b)

esercizio 2024:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Efficientamento energetico, adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale	50.000,00	Contributo ministeriale ex L. 160/2019 c. 29 lett. a) e b)

### **3. Rispetto delle regole di finanza pubblica**

#### **Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

La programmazione di bilancio dell’Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri, con l'obiettivo di conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

Nel periodo 2019 2021 l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

La Legge di bilancio 2019 ha abolito, a decorrere dal succitato esercizio, le regole relative al pareggio di bilancio, ivi compresa la disciplina relativa all'acquisizione e/o cessione di spazi finanziari, portando il vincolo di finanza pubblica a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL.

A decorrere dall'esercizio 2019, pertanto, il bilancio si considera “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”.

Per quanto concerne il triennio 2022/2024, le previsioni di bilancio si considereranno rispettose dei vincoli di finanza pubblica in quanto predisposte nel rispetto degli equilibri di cui al D.lgs. 118/2011.

In fase gestionale, il già citato monitoraggio degli equilibri finalizzato al raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche di un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo, consentirà altresì all'Ente di rispettare i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto concerne il triennio 2022/2024, le previsioni di bilancio sono rispettose dei vincoli di finanza pubblica in quanto predisposte nel rispetto degli equilibri di cui al D.lgs. 118/2011.

## **4. Ulteriori strumenti di programmazione**

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 , pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, dispone quanto segue:

“L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.”

L’articolo 21 del Nuovo Codice, fissa l’obbligo di approvazione biennale dell’acquisto di beni e servizi prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”.

Lo stesso articolo, al comma 6, dispone che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro”.

Per quanto concerne invece la disciplina di dettaglio, si rimanda al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 14 del 16.01.2018, articolo 6 e seguenti.

**Il Programma risulta negativo in quanto per il triennio 2022/2024 non si prevede al momento alcuna procedura nell’ambito dell’acquisizione di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro.**

<b>Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)</b>
---

I commi da 594 a 599 dell’art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha da ultimo disposto, all'art. 57 comma 2, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei succitati piani triennali a decorrere dall'esercizio 2020.

Stante anche la ridotta disponibilità di dotazioni strumentali l'Amministrazione ritiene, pertanto, di non predisporre il succitato strumento di programmazione.

### **Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali**

L'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che “*Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio*”.

Il successivo comma 2 della norma sopra citata chiarisce che l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina, alle condizioni previste dalla stessa norma, la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e può costituire variante allo strumento urbanistico generale

I competenti uffici comunali hanno provveduto alla ricognizione, verifica dello stato e della consistenza economica del patrimonio immobiliare dell'ente ed è stato predisposto l'elenco dei beni immobili soggetti ad alienazione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente.

*Per il triennio 2022/2024 si prevede di destinare parte dei proventi derivanti dal piano delle alienazioni a ridurre l'onere dei mutui ed in parte destinarlo ad investimenti, opere stradali e valorizzazione del patrimonio immobiliare.*

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

Il presente documento è redatto conformemente al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e la decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'articolo 1 comma 887 legge 27/12/2017 n. 205 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente la struttura di documento

unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n. 1 del citato decreto.

Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024.